



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2026, n. 2

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano †
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale †
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari †
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Profesor Emérito de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova **Marco Benvenuti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Fiammetta Borgia, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "Tor Vergata" **Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna **Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Anna Cavaliere, Associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno **Giovanni Cellamare**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto e religione, Università di Salerno **Sara De Vido**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia **Valeria Di Comite**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro" **Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Carmela Elefante, Associato di Diritto e religione, Università di Salerno **Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València **Valentina Faggiani**, Professoressa Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona **Ana C. Gallego Hernández**, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" **Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Elsbeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS **Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravalle, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari **Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova **Luigi Kalb**, Ordinario f.r. di Procedura Penale, Università di Salerno
Gianfranco Liace, Associato di Diritto dell'economia, Università di Salerno **Luisa Marin**, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria **Simone Marini**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa **Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata **Rostane Medhi**, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina-Esperto Giuridico presso la Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles **Stefano Montaldo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino **Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre **Michele Nino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Foggia **Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno **Leonardo Pasquali**, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa **Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno **Francesca Perrini**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina
Gisella Pignataro, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno **Emanuela Pistoia**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Anna Pitrone, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina **Concetta Maria Pontecorvo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma **Santiago Ripol Carulla**, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Angela Maria Romito, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari **Gianpaolo Maria Ruotolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno **Alessandra A. Souza Silveira**, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidade do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla **Sara Tonolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova **Talitha Vassalli di Dachenhausen**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Alessandra Viviani**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Siena **Valentina Zambrano**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Alessandra Zanobetti**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Docente incaricato di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno





Indice-Sommario 2026, n. 2

Editoriale

La riforma della legislazione sulla cittadinanza tra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell'Unione europea p. 1
Bruno Barel

Saggi, Articoli e Commenti

Free movement of persons in the agreement between the EU and the United Kingdom in respect of Gibraltar. Special status of military personnel p. 21
Pablo Antonio Fernández Sánchez

Storia diplomatica: Italia-Europa-Occidente p. 44
Massimo Panebianco

¿Hacia un modelo de Estado híbrido? Entre *court-packing* e intentos de revertir la *backsliding* p. 53
Valentina Faggiani

Vulnerabilità digitale del minore e forme di tutela nel contesto europeo p. 93
Gisella Pignataro

The case law of the European Court of Human Rights regarding contested territories: “Differentiated” jurisdiction as a panacea or as an Achilles’s heel? p. 120
Elisa Ruozzi

The EU legal framework on social security for migrants: A comparative assessment of national practices p. 139
Paolo Iafrate

Il danno ambientale sistemico e la soglia di gravità: tra qualificazione giuridica e tutela giurisdizionale p. 163
Adelaide Francesca Daniela Luminari



FOCUS

The EU as a Global Security Provider: Countering Transnational Crime and New Cooperation Architectures

Collected Papers of the Jean Monnet Module (2023-2026) Transnational Crime & EU Law: Towards Global Action against Cross-border Threats to Common Security, Rule of Law and Human Rights (EU-GLOBACT) – (Coordinator: Prof. Dr. Anna Oriolo)

Presentazione del Focus/Focus Overview
Anna Oriolo

p. 185

Parte I

Contrasto alla criminalità transnazionale e minacce globali/Countering Transnational Crime and Global Threats

Traffico illecito di armi via mare, criminalità transnazionale e sicurezza globale: verso un nuovo paradigma di legalità universale
Anna Oriolo

p. 191

The tragedy of the global commons in the age of artificial intelligence: Illegal mining, transnational crime, and the future of EU global enforcement
David Schultz

p. 216

The European legal framework on the return of cultural objects: An effective tool to foster civil and administrative cooperation between EU Member States?
Fulvia Staiano

p. 241

Il ruolo degli Stati nella prevenzione e nella repressione degli illeciti contro il patrimonio culturale subacqueo: obiettivi e strumenti comuni tra la Convenzione UNESCO del 2001 e le politiche dell'Unione europea
Patrizia Vigni

p. 257

Parte II

Nuove architetture di cooperazione e strumenti di contrasto dell'Unione europea/New Cooperation Architectures and Enforcement Tools of the European Union

Il principio di fiducia reciproca nella cooperazione giudiziaria penale a dieci anni dal caso *Aranyosi*. Alcune considerazioni sull'attualità del “doppio test” alla luce della sentenza *Commissione c. Ungheria (Valeurs de l'Union)*
Angela Festa

p. 281

Intelligence, diritti umani e sicurezza: criticità e prospettive in ambito internazionale ed europeo
Francesco Focillo

p. 312



War-crimes investigations: New technologies, new complexities, new vulnerabilities. A strategic shortfall or evolutionary opportunity for NATO p. 334
Luigi Bramati

AI tools for combating transnational crime within the EU p. 345
Roxana Matefi

Parte III

Responsabilità e giustizia penale/Accountability and Criminal Justice

Luci e ombre (soprattutto) occidentali sul consolidamento della giustizia penale internazionale p. 355
Paolo Bargiacchi

The EU's cross-border cybercrime enforcement and the limits of extraterritorial jurisdiction p. 388
Heybatollah Najandimanesh

La vittima di tratta al centro della sicurezza in Europa tra standard CEDU e nuove sfide nell'era digitale p. 410
Anna Iermano

La regolamentazione delle catene di approvvigionamento in Europa come strumento per combattere la criminalità: dall'opposizione alla convergenza dei modelli francese e italiano p. 442
Virginie Mercier

La responsabilità penale degli enti creditizi nella gestione delle misure restrittive UE: tra obblighi di garanzia e nuove fattispecie sovranazionali di incriminazione p. 453
Carmine Renzulli

Parte IV

Diritti umani e minacce transfrontaliere/Human Rights and Cross-Border Threats

La *transnational repression* quale minaccia “rinnovata” a diritti umani e sicurezza: la necessità di una risposta mirata da parte dell'Unione europea p. 465
Stefano Busillo

Children pornography, online sextorsion, revenge porn: the provisions of Greek penal code and the EU regulatory developments p. 507
Georgios Nouskalis

Intelligenza artificiale e “fenomeno religioso” nel prisma dei diritti umani p. 518
Daniela Marrani

Postfazione/Afterword p. 539
Angela Di Stasi

Appendice p. 541
EU-GLOBACT Policy Recommendations and Guidelines
Francesco Focillo, Emanuele Sorgente

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E “FENOMENO RELIGIOSO” NEL PRISMA DEI DIRITTI UMANI

Daniela Marrani*

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il quadro giuridico internazionale ed europeo dell’IA tra principi fondamentali e sviluppi progressivi. 3. – IA, *chatbot*, *prompt* e nuove connessioni tra sacro e digitale: i potenziali rischi per la sicurezza e i diritti umani derivanti dall’utilizzo di intelligenze artificiali. – 4. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione: riflessioni in chiave evolutiva dei diritti umani. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Nell’attuale fase di sviluppo tecnologico e sociale è possibile ravvisare innumerevoli applicazioni dell’intelligenza artificiale (IA) nei settori più svariati: sanità, automazione industriale, finanza, sicurezza, giustizia, ricerca, educazione, comunicazione, fino ad arrivare alla sfera più intima delle coscienze e ai sentimenti religiosi. Da questa constatazione scaturisce la difficoltà di adottare una regolamentazione generale, la quale d’altro canto e per sua natura non ha confini nazionali e richiede una visione transnazionale. La disciplina giuridica, da un lato, e la governance, dall’altro, devono tenere conto dei continui e rapidi sviluppi tecnici dell’IA i quali pongono sfide inedite al legislatore nazionale, europeo e internazionale¹.

Da una parte è stato proposto un approccio olistico e generalista nella disciplina dell’AI che, tuttavia è stato criticato in quanto sarebbe di ostacolo all’innovazione in alcuni settori, in ragione di strumenti regolatori spesso orientati a limitare l’uso dell’IA (approccio basato sui rischi), piuttosto che a promuoverne la gestione responsabile, da cui emerge anche la necessità di adottare strumenti normativi *ad hoc*. Dall’altra parte, si è ritenuto di focalizzare l’attenzione sui principi etici e giuridici che sono alla base di ogni iniziativa regolatoria, sia essa generale o particolare. È appena il caso di sottolineare che gli approcci indicati non sono in netto contrasto tra loro e riflettono il dilemma sottostante

Double-blind peer reviewed article.

* Professore associato di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: dmarrani@unisa.it.

¹ Vedi G. SARTOR, *L’intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022; G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale. Quali regole?*, Bologna, 2024.

relativo alla neutralità tecnologica dell'IA che ha polarizzato il dibattito sulla disciplina dell'IA sin dalle sue origini².

Nell'ottica del presente lavoro, si focalizzerà l'attenzione sui fini che si intendono raggiungere e sulla tutela dei diritti fondamentali che scaturisce dai principi affermati in ambito internazionale ed europeo, inclusa la libertà religiosa intesa in senso ampio³. Ciò anche nella prospettiva di una regolamentazione settoriale che tenga conto di caratteristiche particolari delle applicazioni di IA a contenuto religioso o spirituale. L'impatto psico-sociale dell'IA, elevata essa stessa a nuova "religione"⁴, riguarda la sfera intima e privata dei singoli prima di assurgere a pratica condivisa e a fenomeno sociale, come è emerso in occasione di un recente convegno⁵.

Il carattere in parte inedito e delicato degli interrogativi sollevati richiede attente riflessioni che saranno sviluppate a partire da un approccio basato sui diritti umani senza trascurare considerazioni di natura etica e filosofica che sono connaturate all'ambito religioso e spirituale di cui ci occupiamo. Ciò nella consapevolezza che i profili giuridici degli sviluppi dell'IA costituiscono solo una parte del complesso problema della governance dell'ampia diffusione delle applicazioni di IA la quale andrà approcciata in futuro sempre più in un'ottica multidisciplinare (in particolare: neuroscienze, informatica, filosofia, etica e scienze sociali).

Nella prospettiva indicata, il presente contributo dopo aver ricostruito sinteticamente il quadro giuridico dell'IA in chiave evolutiva, si propone di indagare, da un lato, i benefici e i rischi che l'utilizzo di intelligenze artificiali può generare sul piano della sicurezza e dei diritti umani fondamentali con specifico riguardo all'ambito religioso, dall'altro la libertà di pensiero, di coscienza e di religione in un contesto di utilizzo massiccio di dati, tecnologie e algoritmi. L'ipotesi che si intende verificare è se alla luce dei nuovi rischi sollevati dalle applicazioni di IA in ambito religioso sia individuabile una zona grigia che sfugge alla tutela sinora riconosciuta alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, in particolare di quella parte indicata come "*forum internum*" da cui origina

² La Commissione europea afferma la neutralità tecnologica al fine di favorire lo sviluppo del mercato dei prodotti tecnologici. Tale scelta si traduce in una regolamentazione che si astiene dall'individuare la soluzione tecnica al fine di raggiungere uno scopo, ritenendo che la norma non debba riferirsi a un livello di sicurezza predeterminato o a una tecnologia specifica che potrebbe evolversi nel corso del tempo. Cfr. G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 49 s. Altre organizzazioni internazionali, ad esempio l'UNESCO, sottolineano che le tecnologie digitali rafforzano norme sociali discriminatorie e stereotipi in quanto il design degli algoritmi è modellato sugli stereotipi più ricorrenti di sesso, provenienza, religione, genere. Si veda, sul punto, A. CORDELLA, F. GUALDI, *Regulating generative AI: The limits of technology-neutral regulatory frameworks. Insights from Italy's intervention on ChatGPT*, in *Government Information Quarterly*, 2024, p. 1 ss.

³ Ai fini del presente lavoro si utilizzeranno le espressioni "libertà religiosa" e "libertà di pensiero, coscienza e religione come sinonimi" pur evidenziando al par. 4 le necessarie distinzioni.

⁴ Così, di recente, nell'articolo di D. STREITFELD, *The Pope Has a Few Words About the Rise of A.I.*, in *The New York Times*, 26 maggio 2026, p. 1. In argomento, si vedano le puntuali osservazioni di L. FLORIDI, *La differenza fondamentale. Artificial Agency: una nuova filosofia dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2025.

⁵ Ci si riferisce al convegno su "L'impatto psicosociale dell'intelligenza artificiale. Le sfide dell'uomo moderno tra AI Generale e nuovi sentimenti religiosi" che si è tenuto presso la Camera dei Deputati il 17 febbraio 2026, nell'ambito del quale l'autrice ha presentato la relazione su: "IA tra principi e etici e giuridici" di cui il presente contributo costituisce una stesura ampliata.

il pensiero e si sviluppa la coscienza della persona umana. Si tratta, ad esempio, di inquadrare il fenomeno del *microtargeting* utilizzato non quale strumento di *marketing* ma per finalità più subdole e perniciose che mirano a plasmare le convinzioni intime e personali, andando a ledere l'effettiva garanzia europea della libertà di pensiero, di coscienza e di religione che costituisce «one of the foundations of a “democratic society” within the meaning of the Convention»⁶.

2. Il quadro giuridico internazionale ed europeo dell'IA tra principi fondamentali e sviluppi progressivi

Le norme internazionali esistenti sulla tutela dei diritti umani trovano applicazione anche con riguardo all'IA⁷. In aggiunta, rilevano ulteriori strumenti giuridici adottati più di recente, in tema di sviluppo tecnologico e protezione dei dati, si pensi alla Convenzione 108+ del Consiglio d'Europa (in tema di processi decisionali basati su algoritmi). Particolare rilievo rivestono, come è noto, le fonti europee che disciplinano nello specifico le applicazioni dell'IA, quali, da una parte, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia lo stato di diritto e, dall'altra parte, il Regolamento dell'Unione europea sull'IA⁸.

Alcune organizzazioni internazionali, *in primis* le Nazioni Unite, si sono occupate di disciplinare con norme non vincolanti (*soft law*) e talvolta generiche l'IA. Particolare rilievo in questa materia riveste l'attività dell'UNESCO, la quale ha adottato, il 23 novembre 2021, la Raccomandazione sull'etica dell'intelligenza artificiale⁹. La raccomandazione, nel sottolineare la centralità dei diritti umani in questa materia, sollecita gli Stati e gli attori privati al rispetto, tra gli altri, dei principi di equità, trasparenza, tutela della privacy, responsabilità e sviluppo sostenibile. Anche l'UNCTAD e il Consiglio per i diritti umani¹⁰, nonché l'OCSE hanno evidenziato l'importanza di alcuni principi chiave. In particolare, l'OCSE raccomanda il rispetto dei principi di giustizia e uguaglianza, non discriminazione nei confronti di determinati gruppi o individui, sicurezza e riservatezza dei dati¹¹.

⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 25 maggio 1993, ricorso n. 14307/88, *Kokkinakis c. Grecia*, par. 31.

⁷ Cfr., AA.VV., *Intelligenza artificiale e diritti umani: sfide e prospettive nel quadro giuridico europeo e internazionale. Dieci anni della Rivista “Ordine internazionale e diritti umani”*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, Focus tematico del n. 5/2025, 15 dicembre 2025.

⁸ Si veda, tra gli altri, A. IERMANO, *Consiglio d'Europa e intelligenza artificiale: un primo tentativo di regolamentazione a tutela di diritti umani, democrazia e stato di diritto*, in questa Rivista, 2025, n. 2, pp. 242-271.

⁹ UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, 23 novembre 2021, SHS/BIO/REC-AIETHICS/2021, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>.

¹⁰ Human Rights Council, Risoluzione *New and emerging digital technologies and human rights* del 1 luglio 2025, A/HRC/59/L.14.

¹¹ OECD, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, 3 maggio 2024, C/MIN(2024)16/FINA, adottata il 22 maggio 2019 e riveduta il 3 maggio 2024, [https://one.oecd.org/document/C/MIN\(2024\)16/FINAL/en/pdf](https://one.oecd.org/document/C/MIN(2024)16/FINAL/en/pdf). La Raccomandazione OCSE, primo

Un ruolo decisivo assumono le iniziative adottate in ambito regionale europeo. Va ricordata innanzi tutto la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, conclusa il 17 maggio 2024 a Strasburgo e non ancora entrata in vigore (molti Stati, tra i quali l'Italia, non l'hanno ancora firmata)¹². La Convenzione si propone di adottare un quadro normativo organico applicabile all'intero ciclo di vita dei sistemi di IA affrontando i potenziali rischi connessi al loro utilizzo e promuovendo, al contempo, un'innovazione tecnologica responsabile. L'obiettivo è di garantire che l'evoluzione tecnologica sia compatibile con la tutela dei diritti fondamentali e con il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto¹³.

Un aspetto significativo della Convenzione riguarda l'enfasi posta sulla trasparenza e sulla intelligibilità degli algoritmi. La Convenzione richiede che le decisioni siano comprensibili non soltanto per gli esperti tecnici ma anche per gli utenti finali e per le autorità di controllo. Ciò anche al fine di promuovere la responsabilità degli sviluppatori e rafforzare la fiducia pubblica nelle tecnologie dell'IA. Tuttavia, sono stati evidenziati alcuni limiti di tali obblighi. In particolare, come è stato osservato: "La complessità tecnica di molti modelli di IA, come quelli basati su reti neurali profonde, rende particolarmente complesso offrire una visione pienamente comprensibile delle loro logiche, persino agli esperti"¹⁴. Inoltre, sarebbe carente la definizione di "documentazione adeguata" che mancherebbe di sufficiente chiarezza con il rischio di generare interpretazioni divergenti tra gli Stati.

Altro profilo degno di nota è il tentativo della Convenzione di introdurre il principio dell'innovazione sicura mediante l'utilizzo di ambienti controllati, cd. sandboxes, utili a sperimentare e valutare tecnologie di IA in modo circoscritto, prima della loro implementazione su larga scala.

strumento intergovernativo sull'IA, formula cinque principi orientati a valori (crescita inclusiva e sviluppo sostenibile, rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, trasparenza e spiegabilità, robustezza e sicurezza, *accountability*) ed è alla base tanto dei *G20 AI Principles*, elencati nell'allegato al *G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy* del 9 giugno 2019, <https://www.mofa.go.jp/files/000486596.pdf>, quanto dell'approccio *risk-based* successivamente confluito nell'AI Act.

¹² Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, aperta alla firma a Vilnius il 5 settembre 2024, CETS N° 225. La Decisione (UE) 2026/1080 del Consiglio dell'Unione europea, adottata il 21 aprile 2026 e pubblicata nella GU il 13 maggio 2026, autorizza la conclusione a nome dell'Unione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale. Dallo stato delle firme e delle ratifiche aggiornato al 4/6/2026 emerge che l'Unione europea ha ratificato la Convenzione il 15/5/2026 ed ha depositato una Dichiarazione (relativa all'applicazione ai privati di norme contenute nell'AI Act in ottemperanza agli obblighi contenuti nell'art. 3, par. 1 b) della Convenzione) mentre nessuno dei 19 Stati firmatari ha ancora provveduto alla ratifica, <https://www.coe.int/en/web/Conventions/full-list/?module=signatures-by-treaty&treatynum=225>. La Convenzione entrerà in vigore al raggiungimento di 5 ratifiche incluse quelle di 3 Stati membri del Consiglio d'Europa.

¹³ *Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*, Vilnius, 5, IX, 2024, CETS n. 225, <https://rm.coe.int/1680afae67>.

¹⁴ Si veda F. BORGIA, *Il modello europeo di regolazione dell'intelligenza artificiale: tra ambizione etica e ipertrofia normativa*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2025, p. 1173.

Infine, in linea con gli sviluppi nell’ambito dell’UE, è previsto un approccio che mira a introdurre obblighi di valutazione d’impatto per i sistemi ad alto rischio al fine di garantire che le violazioni dei diritti umani siano adeguatamente sanzionate (*accountability*), senza tuttavia offrire una definizione chiara ed uniforme di “sistemi ad alto rischio”¹⁵.

L’Unione europea ha adottato il Regolamento sull’intelligenza artificiale nel 2024 (meglio conosciuto come *AI Act*) con l’obiettivo di assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato europeo e utilizzati dall’UE siano sicuri e rispettino i diritti fondamentali e i valori dell’UE¹⁶.

Come è noto, l’*AI Act* è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma la sua applicazione è graduale, con diverse scadenze, tra cui il 2 febbraio 2025 (divieti per IA a rischio inaccettabile e obblighi di alfabetizzazione), il 2 agosto 2025 (obblighi per modelli GPAI/LLM come ChatGPT) e la piena operatività, soprattutto per i sistemi ad alto rischio, prevista il 2 agosto 2026 (scadenza rinviata per questi ultimi obblighi a partire dall’entrata in vigore del “*Digital Omnibus*”)¹⁷, di cui si dirà più avanti.

La disciplina dell’*AI Act* è stata oggetto di approfondite analisi in dottrina e sono emerse diverse criticità su cui non è possibile soffermarsi in maniera approfondita in questa sede¹⁸. L’approccio generalista di cui già si è fatto cenno poc’anzi, che non si concentra su problematiche settoriali o specifiche, è uno dei limiti evidenziati¹⁹. Vale la pena di accennare anche alla definizione metagiuridica di IA²⁰ che risulterebbe troppo

¹⁵ Idem, p. 1174.

¹⁶ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, *che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828*, in GU L, 2024/1689, 12 luglio 2024, p. 1-144. Per una prima analisi dell’*AI Act* si rimanda a A. ADINOLFI, *L’intelligenza artificiale tra rischi di violazione dei diritti fondamentali e sostegno alla loro promozione: considerazioni sulla (difficile) costruzione di un quadro normativo dell’Unione*, in A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *La rivoluzione dell’intelligenza artificiale: profili giuridici*, Bologna, 2022, pp. 127-164; F. FERRI (a cura di), *L’Unione europea e la nuova disciplina sull’intelligenza artificiale: questioni e prospettive*, in *Rivista Quaderni AISDUE*, Fascicolo speciale 2/2024, Napoli, 2024; G. CONTALDI, *I profili generali dell’AI Act*, in AA.VV., *Intelligenza artificiale e diritti umani*, cit., pp. 1142-1164; N. SOUSA E SILVA, *The Artificial Intelligence Act: critical overview*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, 2025, pp. 1-23.

¹⁷ Con l’imminente entrata in vigore del Regolamento *Digital Omnibus* (su cui v. oltre nota 29), gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio si applicheranno dal 2 dicembre 2027 per i sistemi di IA indipendenti ad alto rischio, e dal 2 agosto 2028 per i sistemi di IA integrati come componenti di sicurezza e disciplinati dalla normativa settoriale UE sulla sicurezza e sulla vigilanza del mercato.

¹⁸ Per una analisi che adotta un approccio metodologico innovativo, si veda U. NIZZA, *What do AIs think About the AI Act? An Experimental Analysis of the EU Approach on Artificial Intelligence* (July 05, 2024), in *European Business Law Review*, 2026, Vol. 36, No. 2 (forthcoming), disponibile su SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4976521&__cf_chl_f_tk=er9JEa_skbTiQG8W0Z5UgTA468K1i2CvwY4IMpqz5BQ-1783016028-1.0.1.1-JneQLFqb8ciTlCodb7PiQFR.D2w1JBBNRbMvjB8UN8A.

¹⁹ Sul punto, si veda F. BORGIA, *op. cit.*, p. 1179. Per un commento alle diverse disposizioni dell’*AI Act* citate nel presente lavoro, si rimanda A. MANTELEO, G. RESTA, G.M. RICCIO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Commentario*, Milano, 2025.

²⁰ La dottrina non ha mancato di evidenziare l’equivoco a livello linguistico, infatti, l’espressione “intelligenza artificiale”, non sarebbe una metafora ma una “catacresi” ovvero un’estensione impropria del

ampia finendo per diluire l'attenzione su questioni cruciali come la trasparenza degli algoritmi, la protezione dei dati personali, la responsabilità giuridica per danni causati dall'IA e la prevenzione di discriminazioni²¹. Sulla trasparenza il Regolamento stabilisce che i sistemi di IA siano progettati e utilizzati in maniera tracciabile e spiegabile, informando adeguatamente sia gli utenti finali che i responsabili del loro impiego, inclusa la comunicazione sui limiti e le potenzialità del sistema, oltre ai diritti delle persone coinvolte. Il considerando 29 sottolinea come l'IA possa essere utilizzata per manipolare le persone inducendole a adottare comportamenti indesiderati o a prendere decisioni in modo ingannevole, compromettendo la loro autonomia e capacità decisionale²².

Oggetto di critiche è, inoltre, l'approccio basato sul rischio il quale serve a classificare i sistemi di IA in base al loro potenziale di arrecare danno ai diritti fondamentali, sottoponendo ciascuno di essi a regimi normativi differenti (sistemi ad alto rischio e sistemi a rischio inaccettabile, ad esempio i sistemi di manipolazione subliminale, vietati dall'art. 5)²³. Al fine di garantire l'applicazione coerente, efficace e uniforme in tutta l'Unione europea dei divieti contenuti nell'art. 5, la Commissione, nel 2025, ha adottato gli orientamenti applicativi non vincolanti²⁴. Rilevano in maniera particolare, ai fine della presente analisi, gli orientamenti adottati in merito all'art. 5, par. 1, lett. a) che si applica alle tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli, o alle combinazioni di tali tecniche che possono avere un impatto composito. In particolare, la combinazione di tali tecniche può "influenzare in modo significativo il comportamento degli individui, inducendoli a prendere decisioni sulla base di manipolazioni inconsapevoli e false convinzioni"²⁵.

significato di un vocabolo, posto che il termine intelligenza può riferirsi solo a persone e ad animali. Cfr. M. FERRARIS, *op. cit.*, *passim*. Sul particolare uso del linguaggio e la "nuova retorica" che consisterebbe nello sviluppare la narrazione sull'IA in termini antropomorfi, si veda G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 21 ss.

²¹ L'art. 3 del Regolamento al punto 1) contiene la definizione di «sistema di IA»: «Un sistema di Intelligenza Artificiale (AI) è un insieme di tecnologie informatiche progettate per eseguire compiti che normalmente richiedono l'intelligenza umana. Questi sistemi apprendono dai dati, riconoscono schemi (pattern) e prendono decisioni in modo autonomo». Al punto 63) è fornita invece la definizione di «modello di IA per finalità generali».

²² In tema di contrasto alla disinformazione digitale e alla manipolazione algoritmica nella disciplina del Regolamento, si veda R. PALLADINO, *L'“approccio europeo” al contrasto alla disinformazione digitale e alla protezione dei valori democratici: quale contributo dell'AI Act?*, in questa Rivista, 2025, n. 2, pp. 296-318.

²³ A. ODDENNINO, *Intelligenza artificiale e tutela dei diritti fondamentali: alcune notazioni critiche sulla recente Proposta di Regolamento della UE, con particolare riferimento all'approccio basato sul rischio e al pericolo di discriminazione algoritmica*, in A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione. Diritti fondamentali, dati personali e regolazione*, Vol. I, Bologna, 2022, pp. 135-171.

²⁴ Si veda Comunicazione della Commissione, *Orientamenti della Commissione relativi alle pratiche di intelligenza artificiale vietate ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689*, del 29 luglio 2025, C(2025) 5052 final; Comunicazione della Commissione, *Orientamenti della Commissione relativi all'ambito di applicazione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1689*, del 19 novembre 2025, COM(2025)7719 final.

²⁵ Vedi *Orientamenti della Commissione*, cit., p. 26. Particolarmente significativi sono gli esempi di tali pratiche vietate (ad esempio, un chatbot di IA incita gli utenti all'autolesionismo o li spinge a commettere suicidio o a danneggiare altre persone o gruppi di persone, promuovendo contenuti terroristici o incentivando la violenza contro determinate persone o gruppi di persone [ossia minoranze]; oppure le

I sistemi ad alto rischio, quali quelli utilizzati nell’ambito dell’occupazione, dell’istruzione, della migrazione e dell’accesso ai servizi essenziali, sono soggetti a rigorosi obblighi *ex ante*: valutazione di conformità, gestione del rischio, trasparenza della documentazione tecnica, accuratezza e robustezza, supervisione umana (*human oversight*), registrazione automatica dei log e cybersecurity. In particolare, l’articolo 14 dell’AI Act impone che i sistemi ad alto rischio siano progettati in modo da consentire una sorveglianza umana efficace, garantendo che nessuna decisione o azione rilevante sia adottata sulla base esclusiva dell’*output* dell’AI senza una verifica umana significativa.

Diversamente, il Regolamento stabilisce che i sistemi di IA che non siano considerati ad alto rischio non siano sottoposti ad obblighi giuridici stringenti a meno che non presentino rischi significativi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali o non influenzino in maniera rilevante l’esito di processi decisionali. Come è stato osservato, è soprattutto l’approccio precauzionale del Regolamento ad essere oggetto di critiche in quanto tale approccio impone “rigidi obblighi di conformità e complessi meccanismi di valutazione del rischio” e “rischia di soffocare lo sviluppo tecnologico delle aziende europee”²⁶.

Va rilevato, da ultimo, che il Regolamento introduce la valutazione di impatto sui diritti fondamentali come elemento chiave per garantire che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di IA siano conformi agli *standard* etici e giuridici europei²⁷. Al riguardo sono state sollevate perplessità sull’effettiva qualità e uniformità delle valutazioni d’impatto nei diversi Stati membri in assenza di linee guida dettagliate su come condurre queste valutazioni²⁸.

Allo stato attuale, è in fase avanzata l’iter legislativo finalizzato all’adozione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell’attuazione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull’IA)²⁹. Il nuovo

applicazioni di IA che creano dipendenza), e le condizioni stabilite ai fini del divieto: (i) la pratica deve costituire l’“immissione sul mercato”, la “messa in servizio” o l’“uso” di un sistema di IA; (ii) il sistema di IA deve utilizzare tecniche subliminali (che agiscono senza che una persona ne sia consapevole), volutamente manipolative o ingannevoli; (iii) le tecniche utilizzate dal sistema di IA dovrebbero avere lo scopo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone. La distorsione deve pregiudicare in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso; (iv) la distorsione del comportamento deve provocare, o essere ragionevolmente in grado di provocare, un danno significativo a tale persona, a un’altra persona o a un gruppo di persone.

²⁶ Si veda F. BORGIA, *op. cit.*, p. 1183.

²⁷ Sulla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA) alla luce del Regolamento (UE) 2024/1689, si veda A. MANTELERO, *The Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) in the AI Act: Roots, legal obligations and key elements for a model template*, in *Computer Law & Security Review*, Vol. 54, 2024, 106020, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106020> (consultato il 1° luglio 2026). In tema di bilanciamento tra diritti individuali e interessi collettivi nel quadro dei diritti umani, sia consentito rinviare a D. MARRANI, *Genetic information, Artificial Intelligence and Human Rights: Balancing Individual and Collective Interests*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2020, pp. 626-642.

²⁸ M. ALMADA, N. PETIT, *The EU AI Act, Between the rock of product safety and the hard place of fundamental rights*, in *Common Market Law Review*, 2020, pp. 85-120.

²⁹ Vedi Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione*

Regolamento fa parte di un pacchetto legislativo più ampio presentato dalla Commissione europea il 19 novembre 2025 che mira a riformare la disciplina sul digitale (IA, *cybersecurity* e dati), da qui il nome “*Digital Omnibus*”, al fine di promuovere lo sviluppo del settore e la competitività delle imprese (a partire da un risparmio considerevole dei costi amministrativi). Il pacchetto legislativo trova un complemento essenziale nella nuova *Strategia per l’Unione dei dati. Sbloccare i dati per l’IA* del 19 novembre 2025 (di seguito: *Strategia*), che sostituisce la Strategia europea per i dati del 2020³⁰.

La Strategia individua tre nuove sfide strategiche: scarsità di dati, complessità normativa e crescente concorrenza globale. La prima sfida è definita a partire da una constatazione oggettiva tanto semplice quanto emblematica: “Con l’avvento dell’IA generativa, dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e dell’IA agentic, l’accesso a serie di dati di volume elevato, di alta qualità, inedite e settoriali è diventato un fattore determinante della competitività globale”³¹. In questo contesto la semplificazione delle norme relative all’accesso ai dati e al loro utilizzo appare fondamentale. Si intende evitare da un lato la frammentazione e dall’altro di ostacolare l’accesso ai dati con obblighi giuridici troppo restrittivi per le imprese.

A dimostrazione della rapidità e della complessità degli sviluppi più recenti basti considerare la definizione di “IA agentic” come “un sistema di IA in grado di prendere decisioni e compiere azioni autonomamente. Consente agli agenti di comprendere il linguaggio, ragionare sui compiti, agire in autonomia per raggiungere obiettivi predefiniti e interagire con il mondo circostante coordinando le interazioni, anche quelle con gli esseri umani”³².

Senza volersi dilungare sulla Strategia, che non rientra nell’oggetto specifico del presente contributo, va appena osservato come l’UE consideri i dati come una risorsa geopolitica, uno strumento di potere in un contesto di crescente rivalità tecnologica. A tal fine, la Strategia riconosce che “nella corsa all’IA, l’accesso a dati di elevato valore rappresenta un vantaggio strategico fondamentale”³³. Nel perseguire il modello europeo di sviluppo che tutela i diritti fondamentali e la protezione dei dati, l’UE sembra allinearsi sempre più con i suoi partner globali per non rimanere indietro. La sfida, in sostanza, è di

dell’attuazione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (*Omnibus digitale sull’IA*), del 19 novembre 2025, COM(2025) final. A seguito dell’approvazione del Parlamento europeo, il 16 giugno 2026, e dell’adozione del Consiglio il 29 giugno 2026, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-30-2026-INIT/it/pdf>, il Regolamento *Digital Omnibus* è in attesa di pubblicazione in GUUE e dell’entrata in vigore che avverrà entro pochi giorni.

³⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *La Strategia per l’Unione dei dati. Sbloccare i dati per l’IA*, del 19 novembre 2025, COM(2025) 835 final.

³¹ Vedi *Strategia*, cit., p. 3. Per una esaustiva illustrazione dei modelli linguistici LLM, si veda L. LA ROCCA, *Intelligenza artificiale. Origini e modelli linguistici dell’IA*, in *Key4Biz*, 11 gennaio 2024, <https://www.key4biz.it/intelligenza-artificiale-origini-e-modelli-linguistici-dellia/474598/> (consultato il 1° luglio 2026).

³² Vedi *Strategia*, cit., p. 3, nota 8.

³³ Vedi *Strategia*, cit., p. 4.

trovare un delicato equilibrio tra innovazione e rispetto dei valori e dei diritti³⁴, inclusi quelli dello Stato di diritto e del modello democratico³⁵.

Gli strumenti normativi indicati sono accomunati da una visione che mira ad uno sviluppo dell'IA quanto più possibile antropocentrico, che fa leva su un approccio basato sul rischio ma, come osservato, manca ancora di un'effettiva articolazione operativa. Il risultato è un quadro giuridico che allo stato appare frammentato e poco efficace ma che è stato oggetto di riforma di recente proprio nell'ottica di semplificarne l'attuazione³⁶.

3. IA, *chatbot*, *prompt* e nuove connessioni tra sacro e digitale: i potenziali rischi per la sicurezza e i diritti umani derivanti dall'utilizzo di intelligenze artificiali

La diffusione di *device* digitali con finalità informative e di guida interattiva nei musei e nei luoghi di culto volta ad agevolare la conoscenza di opere di arte sacra è un fenomeno ormai conosciuto che non desta particolari perplessità. Diversamente, alcune applicazioni facenti uso di tecnologie avanzate quali la robotica e l'IA suscitano, da un lato, curiosità e, dall'altro lato, sollevano interrogativi di natura etica e teologica. L'aspetto controverso riguarda in particolare l'introduzione, in via sperimentale, di robot programmati per offrire esperienze spirituali mediate dalla tecnologia digitale e dall'IA. Particolare interesse ha suscitato il robot “BlessU-2” collocato nei locali di una chiesa protestante in Germania³⁷, nel 2017, incaricato di dare il benvenuto, benedire e ascoltare le domande esistenziali dei visitatori, adattando le proprie risposte alle espressioni facciali e al tono della voce dell'interlocutore³⁸. Più di recente è stata realizzata un'iniziativa simile denominata “Deus in machina” che ha portato un'intelligenza artificiale all'interno del confessionale della *Peterskapelle* di Lucerna, in Svizzera, con la quale i fedeli e i visitatori hanno avuto la possibilità di dialogare avendo come “interlocutore” una proiezione

³⁴ C. GRIECO, *Intelligenza artificiale e diritti umani nel diritto internazionale e dell'Unione europea. Alla ricerca di un delicato equilibrio*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2022, p. 782 ss. Alla ricerca di un delicato equilibrio tra opposte esigenze è stato dedicato un convegno i cui risultati sono stati pubblicati nel volume a cura di G. CONTALDI, C. GRIECO, *Intelligenza artificiale e nuove vulnerabilità: dal diritto europeo della concorrenza e della proprietà intellettuale alla tutela dei diritti fondamentali*, Atti del Convegno annuale modulo Jean Monnet AICoIP, Università degli Studi di Macerata, 8/9 maggio 2025, in *Quaderni AISDUE*, n. 3/2025, p. 397 ss.

³⁵ Su tali profili, si veda, tra gli altri R. PALLADINO, *op. cit.*, pp. 296-318.

³⁶ Vedi sopra alla nota 29.

³⁷ L'ambivalenza nelle reazioni all'utilizzo dell'automazione nella pratica religiosa è stata ben evidenziata da D. LÖFFLER, J. HURTIENNE, I. NORD, *Blessing Robot BlessU2: A Discursive Design Study to Understand the Implications of Social Robots in Religious Contexts*, in *International Journal of Social Robotics*, 2021, pp. 569-586, i quali sottolineano anche gli aspetti positivi dell'esperimento in quanto “Robots thus provide a means to challenge our current understanding of religious communication and of what it means to be human”, p. 571.

³⁸ Nel caso di specie, le risposte elaborate dall'IA sono state costruite a partire dai testi delle sacre scritture, trattati di psicologia moderna e altre fonti che hanno consentito di alimentare una conversazione in un contesto calmo e riservato.

olografica di Gesù Cristo³⁹. Il fenomeno accomuna diverse religioni professate in varie parti del mondo come emerge dalle numerose ricerche pubblicate⁴⁰. Godono di ampia diffusione molteplici contenuti religiosi creati dall'intelligenza artificiale e veicolati mediante canali digitali, quali YouTube, con invito all'adesione ad una comunità virtuale ("iscrizione al canale") di soggetti che condividono i medesimi contenuti spirituali⁴¹.

Queste iniziative si propongono, da un lato, di promuovere valori universali, ispirare comportamenti virtuosi e svolgere il ruolo *sostitutivo* di una "guida spirituale". Dall'altro lato, tuttavia, le stesse possono comportare rischi di manipolazione. Al riguardo, è stato evidenziato che l'IA ha la capacità di modificare la percezione della realtà con l'obiettivo di indurre (o meno) ad agire, oppure ad agire in un determinato modo⁴². A prescindere da considerazioni di natura filosofica⁴³, ciò che suscita preoccupazione è l'impatto sulla "coscienza" delle persone, in particolare di quelle più vulnerabili, e sul loro agire concreto nella società⁴⁴. Allo stato attuale, il *deep learning* sta aprendo allo sviluppo di nuove architetture che attraverso il ragionamento, la pianificazione, la comprensione della causalità avvicinano l'IA all'intelligenza umana senza tuttavia sostituirla⁴⁵. Come è stato

³⁹ F.S. REA, "Deus in machina": l'intelligenza artificiale approda in confessionale, in *Diritto e religioni*, 6 dicembre 2024, <https://www.rivistadirittoereligion.com/newssvizzera-deus-in-machina-lintelligenza-artificiale-approda-in-confessionale-francesco-salvatore-rea/> (consultato il 2 luglio 2026).

⁴⁰ Si vedano, tra gli altri, R. REED, T.J. TROTHEN, *Understanding Religion and Artificial Intelligence Meaning-Making in the Digital Age*, Abingdon, Oxfordshire, UK, 2026; A.J. FENTON, C. SHANAHAN, *AI and Religion: Critical Review of Literature Report. Cultural Resilience, Religious Faith and The Intersection of Generative and Agentic Artificial Intelligence*, UK, 2025, <https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=78427> (consultato il 2 luglio 2026); A. KHOIRUNNISA ET AL., *Islam in the Midst of AI (Artificial Intelligence) Struggles: Between Opportunities and Threats*, in *International Journal of Islamic Studies*, 2023, pp. 45-53. Quest'ultimo evidenzia che, a fronte degli innegabili benefici, potrebbero verificarsi pericoli di un uso improprio dell'IA per i musulmani, quali apostasia, radicalizzazione e terrorismo.

⁴¹ Si veda l'ampia diffusione in rete di video contenenti messaggi di angeli o di santi i cui contenuti creati dall'intelligenza artificiale possono generare confusione sull'origine umana o artificiale del messaggio.

⁴² Vedi A. PIN, *Libertà di coscienza e intelligenza artificiale*, in *Religione e sicurezza integrata*, in *Coscienza e Libertà*, cit., p. 147 s. Non mancano gli addetti ai lavori che si preoccupano di mettere in guardia dai sottili condizionamenti che agiscono sulla mente umana nell'ambiente digitale. Si veda, di recente, P. IEZZI, G. FUSCO, *Hackerare la mente. Parola, algoritmi e inganni. Come difendere la propria libertà digitale*, Il Sole24Ore STEM, Milano, n. 1/2026.

⁴³ Per una avvincente ricostruzione sull'integrazione tra pensiero umano e IA, si veda il contributo del filosofo M. FERRARIS, *La pelle. Che cosa significa pensare nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, Bologna, 2025.

⁴⁴ La distinzione ontologica tra intelligenza umana e IA, in questa sede assunta come premessa, è dirimente per la corretta perimetrazione dei rischi qui esaminati: mentre l'essere umano ha coscienza e può aderire a una religione, l'intelligenza artificiale non ha coscienza né religione, sicché ogni contenuto "spirituale" generato dall'IA rimane una simulazione algoritmica di elaborazioni umane, non una autentica esperienza religiosa. Come è stato affermato in maniera enfatica: "l'IA sarà una vera Intelligenza Artificiale se e quando avrà una vita cosciente e un'intelligenza generale come noi". Si veda M. CHIARIATTI, *Incoscienza artificiale. Come fanno le macchine a prevedere per noi*, Roma, 2021, p. 47. Attraverso i tre livelli di IA che vengono descritti (IA debole, IA forte, IA Generale), sembra che l'evoluzione volga in questa direzione, con esiti tuttavia ancora incerti. Ammesso che si realizzi, "sarà una singola IA in grado di apprendere e fare di tutto, senza alcuna delega umana", così M. CHIARIATTI, *op. cit.*, p. 49.

⁴⁵ A fronte della visione utopistica degli estremisti della Silicon Valley secondo cui in futuro sarà possibile fare l'*upload* del nostro cervello, ossia trasferirne il contenuto su un computer in rete (IA Generale del futuro) vanno richiamate altre visioni del rapporto tra intelligenza umane e IA. A tal proposito è di rilevante importanza la nota pubblicata dal Dicastero per la dottrina della fede, Dicastero per la cultura e

sottolineato nella recente Lettera Enciclica “Magnifica Humanitas” dal Santo Padre Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, “occorre evitare l’equivoco di equiparare questa “intelligenza” a quella umana” (par. 99)⁴⁶.

A tale riguardo rileva non soltanto la difficoltà di distinguere, in molti casi, tra contenuti generati dall’intelligenza artificiale e contenuti creati dall’uomo, con la conseguenza di compromettere la fiducia degli utenti della rete. Occorre considerare anche le conseguenze sul piano della tutela dei diritti umani che il *microtargeting*, o profilazione estrema di gruppi di utenti, può implicare sulle decisioni e le emozioni degli individui a seguito dell’invio pervasivo di contenuti iper-personalizzati reso possibile dalla combinazione di enormi quantità di dati, *machine learning* e IA generativa. In un contesto di nuovi rischi, non si può prescindere dal tentare di delineare i contenuti attuali della libertà di pensiero, di coscienza e di religione (su cui si veda oltre al par. 4) a fronte di applicazioni di IA alle quali sempre più persone (vulnerabili o meno) fanno ricorso a supporto delle loro fragilità e insicurezze, alimentando un circolo vizioso di possibili abusi e violazioni di diritti umani.

Si ritiene, inoltre, che l’avvento dei Large Language Models (LLM) come ChatGPT abbia trasformato diversi settori, incluso quello religioso⁴⁷. Come è noto, ChatGPT fornisce risposte simili a quelle umane a stimoli testuali utilizzando un’enorme quantità di dati disponibili (oltre 150 miliardi di parametri), addestrati attraverso una combinazione di algoritmi di apprendimento e *input* umani, in un sistema costruito sulla correlazione statistica⁴⁸. In particolare, l’IA generativa opera attingendo ai testi sacri, inclusi quelli delle varie religioni, ed elabora le risposte a specifici quesiti sulla base del

l’educazione, *Antiqua et nova*, Nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, 28 gennaio 2025, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20250128_antiqua-et-nova_it.html (consultato il 2 luglio 2026), che precede la Lettera Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV del 15 maggio 2026, su cui v. *infra* alla nota 46.

⁴⁶ Lettera Enciclica “Magnifica Humanitas” dal Santo Padre Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, 15 maggio 2026, <https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html> (consultato il 2 luglio 2026). Tra i numerosi commenti all’Enciclica, si veda G. DE MINICO, *L’Enciclica di Leone. Una politica guidata eticamente al centro del messaggio*, *Il Sole24Ore*, 3 giugno 2026, p. 14, la quale sottolinea: “Restituire alla politica la sua missione normativa è quella sottile linea che separa la mente umana da quella artificiale. L’Enciclica chiarisce che a evitare la confusione delle due intelligenze è ciò che la macchina non può fare rispetto a quanto solo l’uomo può fare: «l’Ia possono simulare empatia, o comprensione, ma non abitano l’orizzonte affettivo, relazionale e spirituale in cui l’umano diventa sapiente» (MH, par. 99). Qui il verbo abitare rende visiva l’azione della mente che solo nella relazione con l’altro promuove le sue potenzialità, crea un tessuto fatto di sentimenti, da cui l’Ia è tagliata fuori”. Si veda anche L. DONINELLI, *Così Leone XIV ci insegna «la custodia della persona»*, *Il Giornale*, 3 giugno 2026, p. 26, il quale fa una riflessione sulla libertà di pensiero quando afferma: “L’attenzione è la qualità antropologica basilare: senza attenzione non esiste vera conoscenza, la curiosità si affievolisce, la personalità si mortifica. I giganti della tecnologia non sono pericolosi per le macchine che costruiscono, ma perché attraverso queste macchine ci inducono a guardare e pensare nella direzione a loro più gradita”.

⁴⁷ A.J. FENTON, C. SHANNAHAN, *AI and Religion*, cit.

⁴⁸ Le *chatbot* sono *software* che simulano una conversazione umana; tra quelle esistenti ChatGPT è una delle *chatbot* più avanzate e famose al mondo, appartenente alla categoria delle intelligenze artificiali generative.

machine learning, con risultati non sempre rassicuranti⁴⁹. Inoltre, non è escluso che si verifichino problemi di interpretazione dei testi sacri con il rischio di travisare il significato del messaggio religioso⁵⁰. A finalità diverse risponde il c.d. “prompt di Dio” il cui scopo è innanzi tutto la ricerca di una “verità esistenziale”⁵¹.

Un ulteriore aspetto problematico riguarda gli *algorithmic bias*, i quali implicano che i sistemi di intelligenza artificiale riproducano e amplifichino i pregiudizi già presenti nei dati di addestramento. Di conseguenza, spesso marginalizzano o travisano le fedi minoritarie, favorendo al contempo i modelli dominanti (occidentali o giudeo-cristiani).

Vanno anche menzionati i sistemi di controllo statale che utilizzano il riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale⁵², il tracciamento biometrico e la polizia predittiva al fine di sorvegliare, limitare e identificare le minoranze religiose.

Sul versante opposto, dai rischi che investono la sfera spirituale individuale si passa a impieghi dell'IA che, pur strutturalmente diversi, incidono anch'essi sulla libertà di coscienza e sul godimento dei diritti delle minoranze religiose, come dimostra il ricorso a strumenti militari e dual use. In particolare, i droni, unitamente a software di intelligenza artificiale, sono utilizzati in scenari di guerra al fine di colpire fazioni opposte, con grande precisione, come si sta verificando nell'attuale conflitto nella striscia di Gaza (ad esempio il software Lavender, utilizzato con lo scopo di identificare individui potenzialmente affiliati ad Hamas)⁵³ e in quello tra Russia e Ucraina⁵⁴. L'utilizzo dei droni e di altri strumenti di sorveglianza e controllo di massa da parte di alcuni Stati autoritari si riscontra anche in tempo di pace e va di pari passo con la soppressione dei diritti umani e dei diritti

⁴⁹Sui pericoli relativi all'interpretazione di scritture sacre dell'induismo mediante *chatbot* moderne che utilizzano l'IA si veda S. SHIVJI, *India's religious chatbots condone violence using the voice of god*, in *CBC News*, 6 luglio 2023, <https://www.cbc.ca/news/world/india-religious-chatbots-1.6896628> (consultato il 2 luglio 2026).

⁵⁰ Le interpretazioni algoritmiche dei testi sacri spesso li privano del loro profondo e sfumato contesto culturale, portando a dottrine inaccurate e a “allucinazioni teologiche”. Cfr. M. SALAR KHAN, H. UMER, *Sacred or Secular? Religious Bias in AI-Generated Financial Advice*, preprint, 2025; H.L. TARWIYYAH, *Artificial Intelligence and Bias in Religious Authority*, in *Jurnal Informasi dan Teknologi*, 2025, pp. 38-46. Altri autori hanno evidenziato “comment l'autorité doctrinale se déplace vers des architectures de données, et comment se constitue un nouveau régime de vérité religieuse fondé sur la corrélation plutôt que sur la révélation”, così F. MABILLE, *L'intelligence artificielle religieuse: vers une mutation doctrinale et cognitive du sacré. Intelligence artificielle et recomposition du croire: Le Sacré Codé*, 2025, p. 1, https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2025/11/ObsReligieux_2025_11_IA_religions_Note_FR.pdf (consultato il 2 luglio 2026).

⁵¹ Il “prompt di Dio” è un comando volto ad aggirare i filtri di sicurezza di ChatGPT in quanto spinge l'IA a fingere di possedere una conoscenza onnisciente allo scopo di rivelare la propria narrativa nascosta, in un certo senso la verità su se stessi. Il prompt è ampiamente diffuso in rete. Per un'analisi critica si veda C. MILMO, *ChatGPT's 'God prompt' and the rise of jailbreak spirituality*, in *The Guardian*, 14 aprile 2024, <https://www.theguardian.com/technology/ai> (consultato il 2 luglio 2026).

⁵² Su tali profili che implicano la raccolta di informazioni personali e un bilanciamento tra rispetto della riservatezza ed esigenze di sicurezza, sia consentito rinviare a D. MARRANI, *Il coordinamento delle politiche per la cybersecurity dell'UE nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Freedom, Security & Justice*, n. 1/2021, pp. 77-98.

⁵³ Sul punto, si veda A. CIVITELLA, *Intelligenza artificiale e diritto internazionale umanitario: l'uso di Lavender nel conflitto Israele-palestinese*, in *SIDIBlog*, 3 giugno 2024.

⁵⁴ C. TESTA, *I droni, la nuova arte della guerra. Appunti da Kyiv*, in *Il Foglio*, 22 settembre 2025, <https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/09/22/news/i-droni-la-nuova-arte-della-guerra-appunti-da-kyiv--119600> (consultato il 2 luglio 2026).

delle minoranze religiose⁵⁵. Il filo conduttore che collega le tipologie di rischio esaminate nei capoversi precedenti, *chatbot* spirituali, LLM applicati ai testi sacri, *microtargeting* e profilazione religiosa, sistemi di riconoscimento facciale, droni e software di *targeting*, risiede nella loro comune capacità di incidere sulla dimensione più profonda della persona: le convinzioni, le scelte di coscienza e l'appartenenza religiosa, ora attraverso una pressione persuasiva sulle credenze, ora attraverso forme di sorveglianza, categorizzazione o coercizione fisica di gruppi identificati sulla base del credo professato.

In questo contesto, il concetto di “sicurezza integrata” elaborato dall'OSCE implica che sicurezza e libertà religiosa non si escludano ma interagiscano e siano complementari⁵⁶. Come è stato sottolineato, pertanto, il paradigma della sicurezza integrata non può che includere i diritti umani (“libertà religiosa è sicurezza”)⁵⁷. Gli sviluppi recenti, a partire dal 2019, evidenziano l'impegno dell'OSCE a declinare il paradigma di “sicurezza integrata” alla luce dei cambiamenti indotti dall'intelligenza artificiale⁵⁸.

4. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione: riflessioni in chiave evolutiva dei diritti umani

La crescente domanda di religiosità e di “sacro” nelle società moderne trova espressione in diverse manifestazioni della pratica religiosa che includono la fruizione di contenuti digitali anche originati da IA. A tale proposito, dopo aver esaminato (sopra, al par. 3) le differenti interazioni (e/o interferenze) tra IA e fenomeno religioso, occorre interrogarsi sui contenuti attuali della libertà di pensiero, coscienza e religione alla luce dell'IA e sulla tutela riconosciuta nell'ambito dei diritti umani⁵⁹. In particolare, si ritiene di focalizzare l'attenzione sugli obblighi positivi degli Stati in un mutato contesto tecnologico⁶⁰, considerando gli strumenti convenzionali sui diritti umani, in particolare la CEDU, come “strumento vivente” (*living instrument*) che si adatta ai cambiamenti della società.

⁵⁵ UN: *Iran using drones to enforce hijab law*, in VOA News, 15 marzo 2025, <https://www.voanews.com/a/un-iran-using-drones-to-enforce-hijab-law/8011563.html> (consultato il 2 luglio 2026).

⁵⁶ OSCE/ODIHR, *Think Again: Freedom of Thought in the Age of Artificial Intelligence*, Policy Brief, 3 ottobre 2025, <https://odihr.osce.org/odihr/597450> (consultato il 2 luglio 2026).

⁵⁷ La contrapposta dottrina della “sicurezza spirituale” perseguita dalla Federazione Russa e attuata con l'ausilio di strumenti tecnologici rovescia tale paradigma in quanto esclude i diritti umani e tende a piegare il fenomeno religioso a necessità di strumentalizzazione politica. Si veda P. ANNICHINO, *Sicurezza e religione nel mondo multipolare: la crisi dei diritti umani, Religione e sicurezza integrata*, in *Coscienza e libertà*, n. 67, 2024, pp. 47- 56, in particolare p. 50.

⁵⁸ OSCE Consiglio dei Ministri, “Report by the Secretary General to the Twenty-Sixth Meeting of the Ministerial Council” (MC.GAL/6/19), in *Final Document of the Twenty-Sixth Meeting of the Ministerial Council*, Bratislava, 5-6 dicembre 2019, pp. 43-46.

⁵⁹ Si veda, tra gli altri, J. TEMPERMAN, *Artificial intelligence and religious freedom*, in A. QUINTAVALLA, J. TEMPERMAN, *Artificial Intelligence and Human Rights*, Oxford, 2023, pp. 61-75.

⁶⁰ Per uno studio accurato sull'argomento, si rimanda a C. MADELAINE, *La technique des obligations positives en droit de la Convention européenne des droits de l'Homme*, Parigi, 2014.

La libertà di pensiero, coscienza e religione è riconosciuta da diversi strumenti internazionali sui diritti umani adottati sia al livello universale, tra cui: Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 18); Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 18); oltre che regionale europeo: Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 9); della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 10).

La libertà di pensiero è generalmente considerata un diritto assoluto e incondizionato. Il *General Comment* n. 22 osserva che l’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo non ammette alcuna limitazione alla libertà di pensiero e di coscienza, né alla libertà di avere o adottare una religione o un credo di propria scelta. Queste due libertà, insieme al diritto di avere opinioni senza interferenze (articolo 19, par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici), costituiscono ciò che nel diritto internazionale dei diritti umani è noto come *forum internum*.

Allo stesso modo, l’art. 9 della CEDU nei paragrafi 1 e 2 distingue rispettivamente tra c.d. “foro interno” e la manifestazione e gli aspetti esteriori della libertà in parola, introducendo, solo con riguardo a questi ultimi, alcune limitazioni consentite⁶¹. Come è stato osservato, l’ambito materiale di tutela della libertà di pensiero, coscienza e religione ha riguardato finora un nucleo minimo di garanzia assoluta del “foro interno”⁶². Ciò è dovuto in parte anche alla pluriennale timidezza mostrata dalla giurisprudenza CEDU nell’applicazione dell’art. 9. La casistica, infatti, è piuttosto scarsa almeno fino all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, mentre è in crescita negli ultimi 15 anni e segna un’evoluzione positiva⁶³.

Al riguardo, è emersa la difficoltà di tutelare la libertà di agire in coerenza con le proprie intime e radicate convinzioni e quindi di ammettere la necessità di garantire le dimensioni positive della libertà di coscienza in quanto si è ritenuto tale diritto troppo ampio e indeterminato⁶⁴. Va precisato che non ogni pensiero o convinzione rientra

⁶¹ Le limitazioni sono ammesse solo al fine di conseguire uno scopo legittimo: pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, protezione dei diritti o delle libertà altrui. Per un commento all’art. 9 della CEDU, si veda A. GUZZAROTTI, *Articolo 9*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, G. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, Padova, 2012, pp. 370-397.

⁶² *Id.*, p. 371. Va dato conto anche dell’esistenza di una nozione di “foro interno” nel Diritto canonico con contenuti in parte sovrapponibili a quelli qui esaminati per quanto concerne l’ambito intimo della coscienza, che si estende, in particolare, al rapporto personale con Dio, al discernimento spirituale, alle motivazioni e intenzionalità che spingono realmente ad agire, ai legami vissuti dalla persona, in relazione ai quali si configura il diritto alla riservatezza, sia nella realtà sacramentale della confessione che nell’accompagnamento spirituale. In questi ambiti è necessario attenersi alle convinzioni della coscienza e non è consentito né manipolare, né convincere.

⁶³ European Court of Human rights, *Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights, Freedom of thought, conscience and religion*, updated on 5 March 2026. La Guida precisa che il termine “religione” non è definito né dal testo dell’art. 9 né dalla giurisprudenza della Corte EDU in quanto una tale definizione dovrebbe essere abbastanza ampia e flessibile da includere tutte le religioni esistenti al livello mondiale e sufficientemente specifica da applicarsi a singoli casi e tale compito è “extremely difficult, indeed impossible undertaking”, cfr. p. 8.

⁶⁴ Sull’ampiezza contenutistica dell’art. 9 CEDU, oltre al richiamo tradizionale al par. 58 di *Lautsi e altri c. Italia* (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 18 marzo 2011, ricorso n. 30814/06, *Lautsi e altri c. Italia*), che si sofferma sulla protezione dell’ateismo come corollario della libertà di coscienza, si vedano, in maniera più diretta sul contenuto della libertà tutelata: Corte europea dei diritti

nell’ambito di applicazione dell’art. 9, par. 1, della CEDU ma soltanto quelli che raggiungono un certo grado di forza, di serietà, di coerenza e di importanza⁶⁵, a dimostrazione della natura del diritto tutelato che è coesistente alla profondità delle convinzioni personali o ad ogni “*conviction faisant appel à une certaine transcendance*” (corsivi aggiunti)⁶⁶. Pertanto, mentre la Corte EDU ha riconosciuto degne di tutela le idee pacifiste che muovono da convinzioni filosofiche o l’opposizione etica alla caccia, non ha ritenuto di includere nella nozione di *forum internum* le opinioni favorevoli al suicidio assistito o il proposito di dispersione delle proprie ceneri in un terreno privato⁶⁷. Al di là di questo ambito ristretto, la dimensione positiva della libertà di pensiero e di coscienza è tutelata in gran parte dalla garanzia offerta dalla libertà di espressione (art. 10 della CEDU)⁶⁸.

Ebbene, è proprio la libertà di coscienza che viene in causa quando si prendono in esame le scelte condizionate dalla (falsa) rappresentazione della realtà che scaturisce da alcune elaborazioni dell’IA (v. sopra al par. 3), pur nella consapevolezza che molteplici fattori possono produrre condizionamenti sulle coscienze⁶⁹. Il diritto in parola va interpretato alla luce del cambiamento d’epoca segnato dall’avvento dello spazio digitale e dei social media in cui il confine tra coscienza individuale e coscienza collettiva si assottiglia sempre di più⁷⁰, basti pensare alla facilità con la quale si esprimono giudizi

dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 7 luglio 2011, ricorso n. 23459/03, *Bayatyan c. Armenia*, par. 118-128 (sull’obiezione di coscienza quale espressione del *forum internum*); Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 15 gennaio 2013, ricorsi nn. 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10, *Eweida e altri c. Regno Unito*, par. 79-84; e Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 1° luglio 2014, ricorso n. 43835/11, *S.A.S. c. Francia*, par. 124-127, che ricostruisce in modo articolato la dimensione interna ed esterna della libertà religiosa.

⁶⁵ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 25 febbraio 1982, ricorsi n. 7511/76; 7743/76, *Campbell e Cosans c. Regno Unito*, par. 36.

⁶⁶ Così A. SCHAHMANECHE, *Les libertés de la pensée*, in F. SUDRE, *Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme*, Paris, 2025, p. 695.

⁶⁷ In tema di suicidio assistito, va ricordata la nota sentenza pronunciata dalla Corte EDU nel caso *Pretty c. Regno Unito*. Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 29 aprile 2002, ricorso n. 2346/02, *Pretty c. Regno Unito*, par. 82. Si veda anche in tema di obblighi vaccinali per i minori, Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza dell’8 aprile 2021, ricorsi n. 47621/13 e 5 altri, *Vavříčka e altri contro Repubblica Ceca*, par. 333 in cui la Corte sottolinea, in riferimento a quanto affermato nella sentenza *Pretty*, cit.: “it did not doubt the firmness of that applicant’s views concerning assisted suicide, but observed that not all opinions or convictions constitute beliefs in the sense protected by Article 9”.

⁶⁸ Sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 9, par. 1, e al ricorso alla libertà di espressione a tutela della sfera intima in cui si esprimono le convinzioni della coscienza, si veda, tra gli altri, A. SCHAHMANECHE, *Les libertés de la pensée*, cit., p. 693 ss.

⁶⁹ Una questione in parte diversa, ma non meno complessa e problematica, riguarda la formazione delle coscienze e la strutturazione dei rapporti interpersonali in una società tecnocratica.

⁷⁰ L’espressione “cambiamento d’epoca” è stata utilizzata per la prima volta dal Santo Padre Francesco nel novembre del 2015 durante il Convegno Ecclesiale Nazionale a Firenze, al fine di evidenziare come l’umanità non stia vivendo “un’epoca di cambiamenti”, ma un vero e proprio “cambiamento d’epoca”. Il concetto di fondo si riferisce a una trasformazione antropologica, culturale e sociale profonda, non semplicemente a un’evoluzione lineare. L’ispirazione teologica e sociologica di questa riflessione risale al lavoro del teologo brasiliano Francisco Catão e ai dibattiti della Conferenza dell’Episcopato Latinoamericano (CELAM) ad Aparecida nel 2007, di cui l’allora Cardinale Bergoglio fu uno dei principali redattori. In seguito, l’espressione è stata ripresa da altri studiosi, tra i quali il gesuita Padre Carlo Casalone con riferimento a “l’inestricabile intreccio tra vita e universo digitale” e alla necessità di uno sviluppo etico degli algoritmi, v. C. CASALONE, *Una ricerca etica condivisa nell’era digitale*, in *La Civiltà Cattolica*,

sulle idee o i comportamenti altrui in rete o al fenomeno dell'*hate speech*. Al punto da ipotizzare un prolungamento della coscienza nello spazio digitale e di sfumare il confine tra foro interno e foro esterno con il rischio di assorbire il primo nel secondo e di smarrire il senso del sacro che è nell'umano.

La libertà di pensiero, di coscienza e di religione intende tutelare il *forum internum*, ovvero lo spazio interiore di formazione delle convinzioni, da interferenze esterne. La libertà tutelata dall'art. 9 della CEDU, nella sua dimensione religiosa, integra uno degli elementi "les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie"⁷¹. Come è stato illustrato sopra (par. 3), l'IA può minacciare questo spazio tramite profilazione delle credenze da tracce digitali, *microtargeting* persuasivo su contenuti religiosi, *chatbot* che offrono consigli spirituali senza piena consapevolezza dell'utente sulla natura artificiale dell'interlocutore. Su questi e altri rischi dell'IA sulle capacità umane (non solo cognitive e spirituali ma anche fisiche) numerosi studiosi di varie discipline (tra cui neurologi, filosofi) si sono pronunciati in maniera chiara e precisa⁷².

In accordo con la giurisprudenza della Corte EDU, l'impatto dell'IA sui diritti fondamentali e i relativi rischi di violazione sono stati oggetto di analisi anche da parte dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE la quale ha considerato il livello di rischio elevato connesso all'utilizzo dell'IA per la libertà di religione e i rischi di discriminazione in particolare sul lavoro determinati dai relativi *bias*⁷³.

Nell'ambito dell'Unione europea la tutela del *forum internum* rispetto ai rischi propri dei sistemi di IA appare tuttora scarsamente sviluppata sul piano positivo. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di abbigliamento religioso sul luogo di lavoro non riguarda direttamente il *forum internum*, che l'ordinamento protegge in modo assoluto e non conosce quindi le limitazioni ammesse dal secondo paragrafo dell'art. 9 CEDU e dall'art. 10 CDFUE⁷⁴, bensì i limiti che il datore di lavoro può legittimamente apporre alla manifestazione esteriore della fede attraverso simboli religiosi, ossia al *forum externum*⁷⁵. Tuttavia, il nesso tra i due *fora* rileva ai fini della presente analisi sotto un duplice profilo: da un lato, un sistema di IA che profila l'utente sulla base delle manifestazioni esteriori del credo (abbigliamento, presenza in determinati luoghi di culto, contenuti condivisi) finisce per incidere anche sul nucleo intangibile delle convinzioni personali; dall'altro, l'assenza, nel diritto dell'Unione, di un corpo giurisprudenziale

Quaderno 4075, 4 aprile 2020, pp. 30-43, <https://www.laciviltacattolica.it/articolo/una-ricerca-etica-condivisa-nellera-digitale/#> (consultato il 2 luglio 2026); P. BENANTI, *Digital age. Teoria del cambio d'epoca. Persona, famiglia e società*, Milano, 2020 (v. anche *infra* nelle Conclusioni).

⁷¹ Così Corte europea dei diritti dell'uomo, *Grande Camera*, S.A.S. c. *Francia*, cit., par. 124.

⁷² Si veda, E. SADIN, *Le désert de nous mêmes. Le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle*, Parigi, 2025.

⁷³ European Union Agency for Fundamental Rights, *Assessing High-risk Artificial Intelligence: Fundamental Rights Risks*, Luxembourg, 2025.

⁷⁴ Per un commento all'art. 10 CDFUE, si veda T. LOCK, Article 10 CFR, *Freedom of thought, conscience and religion*, in M. KELLERBAUER, M. KLAMERT, J. TOMKIN (eds.), *The EU Treaties and Charter of Fundamental Rights: A Commentary*, Oxford, II ed., 2024, pp. 465-468.

⁷⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 13 ottobre 2022, S.C.R.L., causa C-344/20. Sul punto, si veda V. CANGEMI, *Sul significato dell'espressione religione o convinzioni personali nella Direttiva n. 2000/78/CE*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 2023, n. 2, pp. 151- 160.

specificamente dedicato al *forum internum* rende particolarmente delicata l'applicazione dell'art. 10 CDFUE alle interferenze algoritmiche sulla libertà di coscienza, e chiama in causa il ruolo integrativo delle disposizioni della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La difficoltà di tutelare il nucleo minimo di contenuto del diritto alla libertà di coscienza in termini positivi potrebbe essere parzialmente compensata dall'applicazione del principio di trasparenza che impone di esplicitare in maniera chiara l'origine dei contenuti provenienti dall'elaborazione di IA e di accompagnare le applicazioni con le informazioni necessarie a mitigare eventuali rischi. Alcune critiche sono state sollevate in dottrina, tuttavia, sulla definizione di “trasparenza” che sarebbe troppo vaga e indeterminata e non efficace nel momento in cui si passa dalla teoria alla pratica, in fase applicativa⁷⁶. Va tuttavia precisato che il Regolamento (UE) 2024/1689 è un atto normativo definitivo, in vigore e in fase di applicazione graduale; sono piuttosto gli orientamenti applicativi ufficiali della Commissione europea sui divieti (art. 5) e sui modelli di IA per finalità generali, nonché la disciplina “Omnibus digitale sull'IA” che entrerà in vigore a breve (v. *supra*, par. 2), a tenere conto in misura crescente di tali critiche, irrobustendo gli obblighi di trasparenza sostanziale in fase di *deployment* e di informazione degli utenti finali.

La prassi giurisprudenziale e i casi che saranno portati dinanzi ai giudici costituiranno l'occasione per determinare con maggiore precisione i contenuti di alcune nozioni utilizzate dal legislatore europeo e nazionale creando precedenti utili all'agire degli operatori in questo delicato settore da cui potranno essere delineate specifiche linee guida.

Nella medesima prospettiva, va appena ricordato che il principio di dignità umana stabilisce il primato della coscienza e la libertà di autodeterminazione anche al fine di contrastare forme di manipolazione subliminale⁷⁷. Va precisato che in assenza di costrizioni alla libera fruizione dei contenuti elaborati dall'IA, la volontà del soggetto è indiscussa ma tale volontà può nondimeno essere viziata da mezzi occulti di persuasione o altre forme di coartazione. Come sopra evidenziato l'AI Act vieta le applicazioni di IA che siano lesive della dignità umana o sono considerate ad alto rischio sulla base di criteri specifici. In particolare, l'AI Act vieta le forme più invasive di manipolazione subliminale e di sfruttamento di vulnerabilità (art. 5), anche quando hanno ad oggetto convinzioni religiose⁷⁸. Occorre quindi valutare caso per caso le modalità operative e le specificità di ogni singola applicazione di IA al fine di classificarla nella categoria di rischio appropriata.

In quest'ottica, appare decisivo il richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel preambolo e nelle disposizioni che tutelano espressamente la dignità umana (art. 1), l'uguaglianza (art. 20), la non discriminazione (art. 21), i dati

⁷⁶ F. BORGIA, *op. cit.*, p. 1173.

⁷⁷ Si veda, di recente, A. ORIOLO (ed.), *Proceedings of the International Conference “Advancing Human Dignity: International and EU Legal Pathways to Justice, Inclusion and Non-discrimination”* Transilvania University Press, Vol. 18 (67), Special Issue, 2025, pp. 1-426.

⁷⁸ Per un commento all'art. 5 del Regolamento si rimanda a A. MANTELERO, G. RESTA, G.M. RICCIO (a cura di), *Intelligenza artificiale*, cit., p. 114 ss.

personali (art. 8), la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 10). Tale richiamo implica che l'interpretazione e l'applicazione dell'AI Act devono essere orientate teleologicamente alla tutela dei diritti fondamentali, e che eventuali *trade-off* tra efficienza economica e protezione dei diritti devono risolversi a favore di questi ultimi.

L'AI Act impone misure di sicurezza potenziate per i sistemi ad alto rischio che trattano dati sensibili (categorie speciali ex articolo 9 GDPR), quali i dati relativi a salute, orientamento sessuale, opinioni politiche o convinzioni religiose. Inoltre, rende la conformità al GDPR e la salvaguardia dei dati personali condizioni essenziali per ottenere la dichiarazione di conformità UE, prerequisito per l'immissione sul mercato dei sistemi ad alto rischio. La logica sottostante è che la protezione dei diritti fondamentali non può essere frammentata: un sistema di IA che viola la *privacy* o discrimina non può essere considerato "sicuro" nemmeno se tecnicamente robusto⁷⁹.

Infine, l'IA può generare discriminazioni dirette, indirette e strutturali, come evidenziato dalla letteratura sugli *algorithmic bias*⁸⁰. Il diritto antidiscriminatorio europeo: art. 21 CDFUE, artt. 10 e 19 TFUE, direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, si applica pienamente anche alle decisioni automatizzate, includendo la discriminazione indiretta mediante l'uso di proxy che colpiscono gruppi etnici o religiosi⁸¹.

5. Conclusioni

Le considerazioni svolte nell'ambito del presente lavoro sollevano numerosi interrogativi che richiederanno ulteriori approfondimenti. Alcuni aspetti problematici sono emersi con riguardo alla disciplina giuridica attuale, che vale la pena riassumere sinteticamente.

Il diritto opera attraverso categorie relativamente stabili, mentre l'IA evolve con velocità esponenziale generando capacità e rischi imprevedibili. Ogni tentativo di "catturare" l'IA in norme dettagliate rischia obsolescenza rapida o elusione attraverso innovazioni tecnologiche. D'altra parte, norme troppo generiche (es. "l'IA deve rispettare la dignità umana") offrono scarsa guida pratica⁸². In questo contesto emerge il ruolo

⁷⁹ Per un esempio in tema di diritti umani, libertà di espressione e regolamentazione del cyberspazio, con riguardo al fenomeno dell'incitamento all'odio, si veda M. NINO, *Il rapporto tra libertà di espressione e discorsi d'odio nell'era digitale alla luce della normativa internazionale ed europea*, in A. ORIOLO, A.R. CASTALDO, A. DI STASI, M. NINO (a cura di), *Criminalità transnazionale e Unione europea*, Napoli, 2024, pp. 767-789.

⁸⁰ Nella vasta letteratura in argomento, si veda, da ultimo, A. VENKATARAMAN, *Algorithmic Bias Mobilization and Diversity and Inclusion*, in J. MARQUES (eds.), *Encyclopedia of Diversity, Equity, Inclusion and Spirituality*, Cham, 2026, pp. 40-44.

⁸¹ In argomento, si veda, A. DI STASI (a cura di), *Dalla non discriminazione alle pari opportunità. Le "sfide" poste dalla transizione digitale ed ecologica*, Milano, 2026; C. FAVILLI, *La non discriminazione nell'Unione europea*, Bologna, 2008.

⁸² Si veda A. VEDASCHI, C. GRAZIANI, *Conclusions: artificial intelligence in the field of security – rule of law concerns, regulatory challenges and geopolitical impact* in A. VEDASCHI, C. GRAZIANI, *Artificial Intelligence, Counter-Terrorism and the Rule of Law. At the Heart of National Security*, Cheltenham, 2025, p. 130-146, spec. p. 138.

dell'interprete che dai principi generali fa scaturire la norma del caso concreto, adattando le disposizioni sui diritti umani alla specificità della violazione commessa⁸³. In chiave interpretativa rilevano *in primis* le disposizioni sui diritti umani contenute negli strumenti convenzionali internazionali ed europei, inclusa la Carta dei Diritti fondamentali dell'UE che già costituisce uno strumento largamente utilizzato dai giudici comuni.

Vale la pena chiedersi se nel contesto qui esaminato di sviluppo di applicazioni di IA che entrano nella sfera personale e spirituale delle persone, le quali vivono costantemente immerse in un ambiente in cui strumenti digitali, dati e persone formano un *continuum*, da alcuni indicato con il neologismo “infosfera”⁸⁴, non sia invocabile anche (e non solo) l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. In particolare, l'interpretazione che di tale diritto ha offerto la Corte di Strasburgo nel corso degli anni è stata tale da dilatare l'ambito di applicazione della disposizione fino a ricomprendere la salvaguardia della vita privata delle persone e nel loro domicilio da indebite ingerenze di varia natura (incluso l'inquinamento acustico e quello ambientale)⁸⁵. In tal modo la Corte ha delineato specifici obblighi positivi degli Stati di adottare misure volte a prevenire eventuali danni che in molti casi costituivano violazioni di altre disposizioni fondamentali della CEDU, incluso il diritto alla vita⁸⁶, alla salute intesa in senso ampio (come stato di benessere psico-fisico), o il divieto di trattamenti disumani e degradanti.

Nell'ottica riparativa e non soltanto preventiva, occorrerà definire meglio in futuro i regimi di responsabilità (ad esempio, è stata proposta l'introduzione di regimi di responsabilità oggettiva per le applicazioni di IA ad alto rischio) al fine di garantire una tutela adeguata alle vittime di manipolazione algoritmica.

In attesa di perfezionare il quadro normativo esistente, sarebbe utile adottare linee guida contro la manipolazione religiosa tramite IA, con divieti o requisiti stringenti per

⁸³ In questa prospettiva, occorre inquadrare il fenomeno delle nuove forme di schiavitù e di violazione della dignità umana che si verificano, ad esempio, negli *scam center* della Cambogia a danno di giovani kenioti vittime della tratta, arruolati per alimentare il *business* delle truffe informatiche potenziate dall'IA. Si veda A. POZZI, *L'IA e le nuove schiavitù nell'Africa contemporanea*, in *Avvenire*, 2 giugno 2026, p. 14.

⁸⁴ Il neologismo “infosfera” è stato introdotto dal filosofo Luciano Floridi sulla falsariga del termine “biosfera” che indica lo spazio in cui è possibile la vita sul nostro pianeta. In senso stretto, l'infosfera è la globalità dello spazio delle informazioni, nella quale sfuma la distinzione tra analogico e digitale, tra reale e virtuale, tra gli organismi biologici e gli artefatti ingegnerizzati. Si veda L. FLORIDI, *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano, 2020; M. IACOBELLIS, *Recensione a L. FLORIDI, Pensare l'infosfera*, cit., in *Aggiornamenti Sociali*, giugno-luglio 2020, pp. 518-520. Il termine è stato in seguito ripreso da altri autori, tra cui A. PAJNO, *Prefazione, La costruzione dell'infosfera e le conseguenze sul diritto*, in A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* Vol. 2, Amministrazione, responsabilità, giurisdizione, Quaderni Astrid, Bologna, 2022, pp. 9- 25.

⁸⁵ Sul punto, si veda European Court of Human Rights, *Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, Right to respect for private and family life, home and correspondence*, aggiornato al 28 febbraio 2026, https://ks.echr.coe.int/web/echr-ks/d/guide_art_8_eng (consultato il 2 luglio 2026).

⁸⁶ L'art. 2 della CEDU potrebbe venire in rilievo nei casi di istigazione o aiuto al suicidio nell'ambito di *chatbot* che utilizzano IA, di cui la prassi ha rilevato alcuni casi. Sul punto, si veda un caso clamoroso riportato sul portale della Società Italiana di Psichiatria (“AI e adolescenti in crisi: stregati dal *chatbot*”), <https://psichiatria.it/ai-e-adolescenti-in-crisi-stregati-dal-chatbot/> (consultato il 2 luglio 2026).

sistemi progettati per suscitare devozione o obbedienza “quasi religiosa”, forte trasparenza sull’uso dell’IA in contesti spirituali, audit sui *bias* religiosi. Sarebbe auspicabile, inoltre, promuovere una alfabetizzazione digitale e spirituale che aiuti a riconoscere l’IA come strumento e non come surrogato di Dio, della coscienza o della comunità, distinguendo tra informazione, interpretazione e manipolazione algoritmica⁸⁷.

In tale direzione muove il filone dell’algetica, o etica degli algoritmi, che rappresenta oggi il quadro etico-teologico più direttamente connesso ai rischi qui esaminati, sostenuto dal dialogo tra Santa Sede e *governance* globale dell’IA⁸⁸. L’algetica, muovendo dalla centralità della dignità e della coscienza della persona, offre un utile complemento etico ai principi giuridici del *forum internum* e promuove, sul versante applicativo, l’adozione di programmi strutturati di alfabetizzazione algoritmica, anche in ambito religioso ed ecclesiale⁸⁹.

Dalla breve analisi e dagli sviluppi più recenti della disciplina dell’UE emerge la gradualità degli interventi normativi, oltre all’ambizione delle Istituzioni europee che detengono un primato nella regolamentazione, nel miglioramento progressivo delle norme. In tale prospettiva, occorre promuovere la ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, la quale allo stato attuale risulta ratificata soltanto dall’UE (15 maggio 2026) ma non ancora ratificata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa.

A ciò si aggiunge l’esigenza di continuare ad accompagnare con la riflessione critica la governance dell’IA, sia negli aspetti generali che nelle applicazioni che si sviluppano in ambiti particolarmente sensibili come quello religioso, e a promuovere ciò che è proprio della natura umana⁹⁰, inclusa l’aspirazione al trascendente, al fine di orientare l’utilizzo dell’IA a beneficio dell’umanità.

ABSTRACT: Lo sviluppo dell’IA e le numerose applicazioni in diversi settori costituiscono allo stesso tempo un’opportunità in termini di benefici per le attività umane e lo sviluppo della personalità e un rischio di violazione dei diritti fondamentali. Questa considerazione assume una connotazione particolare con riguardo agli usi dell’IA generativa in ambito religioso che ancora non sono stati

⁸⁷ Come opportunamente sottolineato da L. Floridi, proprio le differenze tra noi e le macchine dovrebbero portarci a valorizzare le peculiarità di ciascuna delle due parti. Cfr. L. FLORIDI, *La differenza fondamentale*, cit., *passim*.

⁸⁸ Si veda la *Rome Call for AI Ethics* promossa dalla Pontificia Accademia per la Vita, Roma, 28 febbraio 2020, <https://www.romecall.org/> (consultato il 1° luglio 2026), estesa nel 2023 al dialogo interreligioso.

⁸⁹ Sul concetto di algetica si veda P. BENANTI, *Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane*, Bologna, 2018; Id., *Human in the loop. Decisioni umane e intelligenze artificiali*, Milano, 2022; Id., *L’uomo è un algoritmo? Il senso dell’umano e l’intelligenza artificiale*, Roma, 2025. Per un inquadramento della materia dalla prospettiva ecclesiastica italiana, con specifica attenzione alle intersezioni tra IA, fenomeno religioso e libertà religiosa in ambiente digitale, si veda A. FUCCILLO, P. PALUMBO (a cura di), *Enti religiosi e mondo digitale*, Napoli, 2026.

⁹⁰ Cfr. Lettera Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, cit., par. 99.

oggetto di analisi approfondite. A partire dall'interazione tra fenomeno religioso e sviluppi applicativi dell'IA, il presente contributo analizza i rischi di violazione dei diritti umani e formula alcune riflessioni sui contenuti attuali della libertà di pensiero, di coscienza e di religione alla luce dell'evoluzione del quadro normativo.

KEYWORDS: AI Act – *microtargeting* – *chatbots* - libertà di pensiero, di coscienza e di religione – CEDU.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND RELIGION THROUGH THE PRISM OF HUMAN RIGHTS

ABSTRACT: The development of AI and its numerous applications across various sectors present both an opportunity, offering benefits for human activity and personal development, and a risk of violating fundamental rights. This issue takes on particular significance regarding the use of generative AI in religious contexts, a subject that has not yet been subjected to in-depth analysis. Examining the interplay between the religious phenomenon and AI applications, this paper analyzes the risks of human rights violations and reflects on the current scope of freedom of thought, conscience, and religion in light of the evolving regulatory framework.

KEYWORDS: AI Act – *microtargeting* – *chatbots* - freedom of thought - conscience and religion – ECHR.